



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

Dott. Giorgio Berta  
Rag. Mirella Nembrini  
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI

Dott. Antonio Aldeghi  
Dott.ssa Marina Asperti  
Dott.ssa Eleonora Berti  
Dott.ssa Valentina Bonomi  
Dott. Valerio Chignoli  
Dott. Enzo Colleoni  
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz  
Dott.ssa Sabrina Durante  
Dott.ssa Valentina Ferri  
Dott.ssa Francesca Ghezzi  
Dott.ssa Silvia Gibillini  
Dott.ssa Valeria Gualtieri  
Dott. Walter Larici  
Dott.ssa Elisa Marcandalli  
Dott. Massimo Medici  
Dott. Andrea Medolago  
Dott. Luigi Nespoli  
Dott.ssa Sara Nicoli  
Dott. Franco Patti  
Dott. Davide Raffaini  
Dott. Riccardo Rapelli  
Dott. Massimo Restivo  
Dott.ssa Marilena Rota  
Dott.ssa Laura Santini  
Dott. Edoardo Scaini  
Dott.ssa Clara Sterli  
Dott. Guido Tisi  
Dott.ssa Simona Vavassori  
Dott. Federico Vicari  
Dott.ssa Simona Zambetti  
Dott. Massimo Zanardi

LORO SEDI

Dott. Francesco Arciprete  
Dott.ssa M. Chiara Barberi Frandanisa  
Dott.ssa Jessica Gambirasio  
Dott.ssa Francesca Gerosa  
Dott.ssa Alessia Gusmini  
Dott. Daniele Nora

Circolare n. 29 del 04/06/2021

### **DECRETO LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 – PARTE FISCALE**

**Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 123 del 25 maggio 2021, il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, denominato "Decreto Sostegni Bis" che introduce una serie di misure a supporto del sistema economico ancora inciso dalla crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19.

Le disposizioni contenute sono entrate in vigore dal 26 maggio 2021.

La presente circolare espone alcuni tra i temi di maggiore rilevanza sotto il profilo fiscale, seguirà circolare relativa alla parte del lavoro.

Si precisa che le norme inserite nel decreto qui analizzato potrebbero subire variazioni in sede di conversione.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

**ACBMember**

[www.acbgroup.com](http://www.acbgroup.com)

**Bergamo**  
Via Giuseppe Mazzini, 4  
24128 Bergamo  
T +39 035 2286999  
F +39 035 216380

**Grumello del Monte**  
Piazzetta Rota Don Geremia, 18  
24064 Grumello del Monte (BG)  
T +39 035 832026  
F +39 035 4420936

**Treviglio**  
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G  
24047 Treviglio (BG)  
T +39 0363 419330  
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | [info@studiobnc.it](mailto:info@studiobnc.it) | [studiobnc.it](http://studiobnc.it)

**TITOLO I – SOSTEGNO ALLE IMPRESE, ALL'ECONOMIA E ABBATTIMENTO DEI COSTI FISSI**

ARTICOLO	CONTENUTO
<b>Art. 1</b>	<p><b><i>Contributo a fondo perduto</i></b></p> <p>È stato previsto un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA, articolato sostanzialmente in tre componenti.</p> <p><b>1. <i>Contributo automatico</i></b></p> <p>Il contributo automatico è riconosciuto ai soggetti che hanno la partita IVA attiva al 26 maggio 2021 e hanno presentato l'istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni.</p> <p>Il nuovo contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spetta in misura pari a quello già riconosciuto dall'art. 1 del D.L. 41/2021;</li> <li>- è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate con la stessa modalità scelta per il precedente (accredito diretto o credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24), senza necessità di presentare alcuna istanza.</li> </ul> <p><b>2. <i>Contributo alternativo</i></b></p> <p>In alternativa al contributo automatico, è possibile beneficiare di un contributo calcolato su un differente periodo temporale.</p> <p>Tale contributo spetta ai soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione (o producono reddito agrario), titolari di partita IVA (attiva al 26 maggio 2021), residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i ricavi/compensi 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;</li> <li>- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall'01 aprile 2020 al 31 marzo 2021 (c.d. "anno pandemico") sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dall'01 aprile 2019 al 31 marzo 2020.</li> </ul> <p>Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui all'art. 1 del D.L. 41/2021, l'ammontare del contributo è determinato applicando alla suddetta differenza le seguenti percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 60%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000 euro;</li> <li>- 50%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000 e 400.000 euro;</li> <li>- 40%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000 e 1 milione di euro;</li> <li>- 30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;</li> <li>- 20%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni di euro.</li> </ul>

Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo di cui all'art. 1 del D.L. 41/2021, le percentuali da applicare sono le seguenti:

- 90%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000 euro;
- 70%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000 e 400.000 euro;
- 50%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000 e 1 milione di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;
- 30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni di euro.

Il contributo non può essere superiore a 150.000 euro e, a scelta del contribuente, può essere alternativamente riconosciuto direttamente tramite bonifico o sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione mediante il modello F24.

Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un'apposita istanza telematica all'Agenzia delle Entrate, le cui modalità e termini di presentazione saranno stabiliti con un apposito provvedimento.

I soggetti che abbiano comunque beneficiato del contributo "automatico" potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo "alternativo". In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle Entrate verrà scomputato da quello da riconoscere.

Se dall'istanza per il riconoscimento del contributo "alternativo" emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante in "automatico", l'Agenzia non darà comunque seguito all'istanza.

### 3. Contributo perequativo

Viene previsto un ulteriore contributo a fondo perduto con finalità perequativa, subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.

Tale contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'ammontare di tale contributo è determinato applicando alla differenza tra i suddetti risultati economici d'esercizio (al netto di tutti i contributi a fondo perduto ricevuti) una percentuale che sarà definita da un prossimo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

	<p>Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, il cui contenuto e termini di presentazione saranno definiti con un successivo provvedimento.</p> <p>L'istanza potrà tuttavia essere trasmessa solo qualora la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 venga presentata entro il 10 settembre 2021.</p>
<p><b>Art. 4</b></p>	<p><b><i>Credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo</i></b></p> <p>Il credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo viene prorogato per altre 3 mensilità (fino al 31 luglio 2021) per i soggetti cui già spettava fino al 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 28 co. 5 del D.L. 34/2020 (ovvero le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator), inoltre viene ulteriormente esteso, per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a nuove condizioni, ad altri soggetti.</p> <p><u><i>Estensione del credito d'imposta</i></u></p> <p>Il "nuovo" credito d'imposta per le locazioni riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 26 maggio 2021 (anno 2019, per i soggetti "solari");</li> <li>- gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.</li> </ul> <p>Il credito d'imposta spetta nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;</li> <li>- 30% dei canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle medesime attività;</li> <li>- 60% per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.</li> </ul> <p>Il credito è riconosciuto ai soggetti locatari esercenti attività economica a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 01 aprile 2020 – 31 marzo 2021(c.d. "anno pandemico") sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 01 aprile 2019 – 31 marzo 2020.</p> <p>Pertanto, il contribuente che soddisfa tali requisiti potrà beneficiare del credito d'imposta per tutte le prime 5 mensilità 2021 di canoni pagati.</p>

	Restano esclusi dalla condizione del calo del fatturato i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'01 gennaio 2019.
<b>Art. 7</b>	<p><b><i>Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle città d'arte e bonus alberghi</i></b></p> <p>Viene estesa anche alle agenzie di viaggio e tour operator la possibilità di utilizzo del bonus vacanze.</p> <p>Il credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere è riconosciuto nella misura del 65% per i 3 periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019.</p>
<b>Art. 8</b>	<p><b><i>Credito d'imposta settore tessile, della moda e degli accessori</i></b></p> <p>Viene esteso al periodo di imposta 2021 il credito di imposta previsto dall'articolo 48-bis, D.L. 34/2020, sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori). Modificando il comma 3 dell'articolo 48-bis, D.L. 34/2020, è previsto che il credito d'imposta è utilizzabile nel periodo di imposta di maturazione.</p> <p>Inoltre, i soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.</p> <p>Con decreto Mise, da adottare entro 20 giorni decorrenti dal 26 maggio 2021, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta.</p> <p>Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 30 giorni decorrenti sempre dal 26 maggio 2021.</p>
<b>Art. 9</b>	<p><b><i>Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'Agente della riscossione e dei termini Plastic Tax</i></b></p> <p><u><i>Cartelle esattoriali, avvisi di addebito Inps e accertamenti esecutivi</i></u></p> <p>I pagamenti delle cartelle in scadenza dall'8 marzo 2020 sono sospesi fino al 30 giugno 2021. Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il mese successivo, quindi il 31 luglio, ma, coincidendo con il sabato, la scadenza ultima è il 2 agosto. Non è necessario il pagamento in un'unica soluzione. Può essere richiesta anche una rateizzazione, presentando la domanda entro il 31 luglio 2021.</p> <p>Rientrano nella sospensione anche le somme intimate con avviso di addebito INPS e con accertamenti esecutivi. Anch'esse potranno essere pagate in un'unica soluzione entro il 2 agosto 2021, rimane ferma la possibilità di chiedere la dilazione.</p> <p>Invece, tutti i piani di rateazione già sottoscritti e attivi inerenti a somme iscritte a ruolo, oppure derivanti da accertamenti esecutivi e avvisi di addebito</p>

	<p>INPS, scadenti dall'8 marzo 2020 al 30 giugno 2021, dovranno essere pagati in un'unica soluzione entro il 2 agosto 2021.</p> <p>Inoltre, viene prorogata la sospensione delle attività esecutive (pignoramenti) nonché cautelari (fermi e ipoteche) fino al 30 giugno 2021. Rimangono validi i pignoramenti e le altre misure eventualmente già disposte.</p> <p><u>Plastic Tax</u></p> <p>L'imposta sui manufatti in plastica subisce un ulteriore rinvio. Viene infatti differita all'1° gennaio 2022 l'efficacia delle disposizioni che hanno istituito l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI).</p>
<p><b>Art. 10</b></p>	<p><b><i>Misure di sostegno al settore sportivo</i></b></p> <p><u>Credito d'imposta investimenti nel settore sportivo</u></p> <p>Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, viene riconosciuto un credito d'imposta a favore di imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, per un importo complessivo non inferiore a euro 10.000, nei confronti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche;</li> <li>- società sportive professionistiche iscritte al Coni;</li> <li>- società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni;</li> <li>- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline paralimpiche, con <b>espressa esclusione dei soggetti che applicano il regime di cui alla legge 398/1991, e purché tali soggetti abbiano ricavi nel periodo d'imposta 2019, prodotti in Italia, almeno pari a euro 150.000 e fino a un massimo di euro 15 milioni.</b></li> </ul> <p>Il contributo riconosciuto sotto forma di credito d'imposta è pari al 50% degli investimenti effettuati, nel limite massimo del tetto di spesa di euro 90 milioni per il 2021.</p> <p>Se le risorse saranno insufficienti rispetto alle richieste vi sarà una ripartizione proporzionale con un limite assoluto per ciascun beneficiario pari al 5% del totale delle risorse annue. Il credito d'imposta, che spetta solo se i pagamenti sono tracciati, è utilizzabile solo in compensazione previa istanza al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.</p> <p><u>Contributo a fondo perduto per spese sanitarie sostenute da società sportive</u></p> <p>Viene istituito, per l'anno 2021, un fondo, con una dotazione di 56 milioni di euro, per sostenere gli operatori del settore sportivo che sono stati interessati dalle misure restrittive di cui al Dpcm del 24 ottobre 2020, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto per ristorare le spese sanitarie sostenute per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19, in favore di società</p>

	<p>sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paraolimpici.</p> <p>È necessaria l'emanazione di un apposito decreto attuativo da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**TITOLO II – MISURE PER L'ACCESSO AL CREDITO E LA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE**

ARTICOLO	CONTENUTO
<b>Art. 12</b>	<p><b><i>Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimenti</i></b></p> <p>Viene introdotta una nuova garanzia per favorire l'accesso delle imprese, con un numero di dipendenti non superiore a 499, a nuovi finanziamenti a medio lungo termine, in cui almeno il 60% sia finalizzato a realizzare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o programmi di investimenti.</p>
<b>Art. 13</b>	<p><b><i>Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese</i></b></p> <p>Vengono prorogati al 31 dicembre 2021 i regimi di Garanzia SACE e del Fondo di Garanzia PMI, rimodulandone l'operatività per favorire una graduale riduzione delle misure.</p> <p><u><i>Garanzia SACE</i></u></p> <p>Il regime di Garanzia SACE è prorogato al 31 dicembre 2021 per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- finanziamenti alle imprese (art. 1 co. 1 del D.L. 23/2020);</li> <li>- portafogli di finanziamenti alle imprese (art. 1 co. 13 del D.L. 23/2020);</li> <li>- prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese con classe di rating almeno pari a BB- o equivalente (art. 1 co. 14-bis del D.L. 23/2020); se la classe di rating è inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 15% (anziché al 30%, come disponeva la precedente formulazione) del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa. La modifica si applica anche alle operazioni in essere alla data del 26 maggio 2021;</li> <li>- misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni (art. 1-bis.1 del D.L. 23/2020). Per queste è prevista l'eliminazione del divieto di distribuzione dei dividendi e di riacquisto di azioni;</li> <li>- per le garanzie disposte dall'art. 1 co. 1 e 1-bis del D.L. 23/2020, il termine massimo di durata delle nuove operazioni è innalzato a 10 anni, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea. I finanziamenti già garantiti di durata non superiore a 6 anni possono essere estesi o sostituiti</li> </ul>

	<p>con nuovi finanziamenti di durata fino a 10 anni.</p> <p><u>Fondo di garanzia PMI</u></p> <p>La garanzia prestata dal Fondo di Garanzia PMI è prorogata al 31 dicembre 2021. Dal 1° luglio 2021 la garanzia opererà con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le garanzie per operazioni di valore superiore a 30.000,00 euro (art. 13 co. 1 lett. c) del D.L. 23/2020) sono concesse nella misura massima dell'80% (anziché del 90%);</li> <li>- il termine massimo di durata delle operazioni che fruiscono del regime di intervento straordinario è innalzato a 120 mesi, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea. La misura si applica anche alle operazioni già garantite, salve le necessarie autorizzazioni e nel rispetto del limite massimo di 120 mesi di durata dell'operazione;</li> <li>- le garanzie per operazioni fino a 30.000,00 euro (art. 13 co. 1 lett. m) del D.L. 23/2020) sono ridotte dal 100% al 90% e potrà essere applicato un tasso di interesse diverso. La garanzia opera anche in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.</li> </ul>
<p><b>Art. 14</b></p>	<p><b>Tassazione capital gain start up innovative</b></p> <p>L'art. 14 ha introdotto un regime di esenzione per le plusvalenze ex. artt. 67 e 68 del TUIR, sia "qualificate" che "non qualificate", realizzate dalle sole persone fisiche, derivanti dalla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cessione di partecipazioni al capitale di start up innovative (art.25 c.2 del D.L. 179/2012) acquisite mediante sottoscrizione del capitale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni;</li> <li>- cessione di partecipazioni al capitale di PMI innovative (art.4 del D.L. 3/2015) acquisite mediante sottoscrizione del capitale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni;</li> <li>- cessione di partecipazioni in società di persone (escluse quelle semplici) e di capitali, residenti o non residenti, qualora entro un anno dal loro conseguimento, le plusvalenze siano reinvestite in start up innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.</li> </ul> <p>In questi casi, quindi, non si applica l'imposta sostitutiva del 26%, di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 461/97, sulla plusvalenza eventualmente realizzata.</p> <p>L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo economico.</p>



<p><b>Art. 16</b></p>	<p><b><i>Proroga moratoria per le PMI</i></b></p> <p>Viene disposta la proroga al 31 dicembre 2021 della moratoria sui finanziamenti che riguardano i soggetti di dimensioni minori (partite Iva, microimprese, PMI di definizione comunitaria, ditte individuali).</p> <p>La nuova proroga si applica a tutte le fattispecie dell'articolo 56, comma 2, del decreto Cura Italia (ovvero anche anticipi fatture, finimport e bullet) oltre che ai soli mutui e leasing.</p> <p><b><u>Occorre tuttavia che l'impresa si attivi per comunicare alla banca il fatto di volersi avvalere della nuova proroga, entro la scadenza del 15 giugno 2021.</u></b></p> <p><b>Non ci sono formalità particolari, basta una semplice e-mail via Pec.</b> La moratoria riguarda tuttavia solo le quote capitale, mentre per gli interessi occorrerà di fatto procedere al pagamento delle relative somme alla banca.</p> <p>La misura è soggetta ad autorizzazione Ue e il Fondo centrale di garanzia dovrà emanare le nuove istruzioni operative.</p>
<p><b>Art. 18</b></p>	<p><b><i>Recupero Iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali</i></b></p> <p>A fronte di una serie di modifiche all'articolo 26 D.P.R. 633/1972, disposizione della "Legge IVA" che disciplina le variazioni dell'imposta e dell'imponibile successive all'emissione della fattura, viene stabilito che, in caso di mancata riscossione di crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali (fallimento o concordato preventivo), è possibile effettuare le conseguenti variazioni in diminuzione sin dall'apertura della procedura, senza doverne attendere la conclusione infruttuosa, oppure dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti (articolo 182 bis, regio decreto n. 267/1942) o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato (articolo 67, terzo comma, lettera d), regio decreto n. 267/1942).</p> <p>Conseguentemente a ciò, le imprese fornitrici di un soggetto in crisi hanno la possibilità di recuperare l'IVA già al momento iniziale di avvio della procedura concorsuale cui possono divenire oggetto cessionari o committenti, senza più dover attendere che sia conclusa la procedura medesima come attualmente accade.</p> <p>Chiaramente, permane l'obbligo di effettuare nuovamente il versamento qualora parte del corrispettivo venisse successivamente pagato.</p> <p>Ciò è coerente con i principi delle direttive e della giurisprudenza europee, secondo cui uno Stato non può subordinare la riduzione della base imponibile all'infruttuosità di una procedura concorsuale, che può durare anche più di dieci anni, violando il principio di neutralità dell'imposta. Fondamentalmente, si tratta di anticipare i termini per l'emissione delle note di credito Iva in caso di procedure concorsuali.</p> <p>La nota di credito, infatti, può essere emessa a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale.</p>

<p><b>Art. 19</b></p>	<p><b>ACE Innovativa</b></p> <p>Per le imprese che nel 2021 effettuano aumenti di capitale entro i 5 milioni di euro - per apporto dei soci o per accantonamento di utili a riserva - è aumentata dall'1,3% al 15% la deduzione fiscale ACE prevista per tali importi. L'ACE ordinaria continua ad applicarsi agli incrementi oltre i 5 milioni di euro. Il credito massimo, per i soggetti Ires, è di 180mila euro (5 milioni x 15% x 24%), con tasso di rendimento del 3,6% in caso di soggetti Ires.</p> <p>Gli incrementi del capitale proprio di qualsivoglia tipo, nel limite dei 5 milioni, rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta. Si deroga pertanto alle regole ordinarie, che nell'esercizio di effettuazione prevedono la rilevanza <i>pro-rata temporis</i> degli incrementi derivanti dai conferimenti in denaro, dalla rinuncia ai crediti e dalla compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale.</p> <p>In alternativa all'ordinaria deduzione dall'imponibile nel Modello Redditi 2022, risulta possibile trasformare il bonus in un credito di imposta da compensare in F24, senza alcun limite di importo, già dal momento dell'aumento di capitale oppure può essere chiesto a rimborso o ceduto a terzi, anche se occorre al riguardo attendere l'apposito provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto.</p>
<p><b>Art. 20</b></p>	<p><b>Credito d'imposta per beni strumentali nuovi</b></p> <p>La legge di Bilancio 2021 ha previsto il riconoscimento di un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi "generici" (ossia diversi da quelli di cui alle Tabelle A e B), effettuati nel periodo 16 novembre 2020 – 31 dicembre 2022, fruibile in compensazione con tributi e contributi, mediante F24 in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno di entrata in funzione del bene. Veniva inoltre prevista la possibilità, per i contribuenti con ricavi o compensi fino a 5 milioni di euro, di usufruire di tale compensazione in un'unica soluzione.</p> <p>Il decreto Sostegni-bis ha previsto la possibilità di utilizzo del suddetto credito d'imposta in un'unica soluzione anche per le imprese con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro.</p> <p>Tale possibilità riguarda i soli investimenti effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 e non sembra estendersi anche agli acquisti effettuati nel primo semestre 2022.</p> <p>Si specifica che laddove la compensazione non si esaurisca nell'anno di entrata in funzione del bene, per carenza di debiti tributari/contributivi, il credito eccedente e il suo utilizzo, può essere rinviato all'anno seguente.</p>

<b>Art. 22</b>	<p><b>Compensazione dei crediti fino a due milioni</b></p> <p>È aumentato, per l'anno 2021, a euro 2 milioni il limite annuo dei crediti d'imposta/contributi compensabili orizzontalmente mediante Mod. F24 o rimborsabili con procedura semplificata.</p> <p>A partire dal 2022, in mancanza di altre proroghe, il limite di compensazione ritornerà a euro 700 mila.</p> <p>Tale misura mira a incrementare la liquidità delle imprese favorendo lo smobilizzo di crediti.</p> <p>Sono esclusi da detto limite i crediti d'imposta derivanti da disposizioni agevolative che lo escludono, come ad esempio i contributi a fondo perduto trasformati in crediti d'imposta, il credito d'imposta R&amp;S per farmaci innovativi o il credito d'imposta per la sanificazione estiva. Non rileva inoltre, in tale limite, l'utilizzo in compensazione verticale con debiti della stessa imposta (Iva su Iva o Ires su Ires).</p> <p>Resta invariato l'obbligo di apposizione del visto di conformità per l'utilizzo in compensazione superiore a 5 mila euro (elevato a 20mila per le imposte dirette/Irap e 50mila per l'Iva dei soggetti Isa con punteggio almeno pari a 8) a partire dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione da cui scaturisce.</p>
----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### TITOLO III – MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE

ARTICOLO	CONTENUTO
<b>Art. 32</b>	<p><b>Credito d'imposta sanificazione e acquisto DPI</b></p> <p>Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, a condizione che siano in possesso del codice identificativo della banca dati delle strutture ricettive, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.</p> <p>Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.</p> <p>Le disposizioni attuative del credito d'imposta saranno stabilite con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p>

**TITOLO VI – GIOVANI, SCUOLA E RICERCA**

<b>Art. 64 c. 1-5</b>	<p><b>Fondo solidarietà mutuo “prima casa”</b></p> <p>Vengono prorogate al 31 dicembre 2021 le misure previste dall’art. 54 co. 1 del D.L. 18/2020, che aveva disposto l’ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”) dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti che autocertificano, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza COVID-19.</p> <p>Il Fondo di solidarietà in esame consente, per i contratti di mutuo riferiti all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, la possibilità di chiedere la sospensione del pagamento delle rate, al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.</p> <p>Inoltre, in relazione al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all’art. 1 co. 48 lett. c) della L. 147/2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- viene elevata a 36 anni non compiuti l’età massima di accesso al Fondo per i titolari di un rapporto di lavoro atipico (ex art. 1 della L. 92/2012);</li> <li>- la relativa dotazione viene incrementata di 290 milioni di euro per l’anno 2021 e di 250 milioni di euro per l’anno 2022.</li> </ul> <p>Infine, per le domande presentate a decorrere dal 25 giugno 2021 e fino al 30 giugno 2022, viene elevata all’80% della quota capitale, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo, a favore delle categorie aventi priorità per l’accesso al credito di cui all’art. 1 co. 48 lett. c) della L. 147/2013, che hanno un valore ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità (inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile), comprensivo degli oneri accessori, superiore all’80%.</p> <p>I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell’intervento del Fondo.</p>
<b>Art. 64 c. 6-11</b>	<p><b>Esenzioni e credito d’imposta per acquisto “prima casa” da parte di soggetti con meno di 36 anni</b></p> <p>L’art. 64 co. 6-11 del D.L. 73/2021 prevede che gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022, sono esenti dall’imposta</p>

	<p>di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato;</li> <li>- hanno un valore dell'Isee non superiore a 40.000 euro annui.</li> </ul> <p>Per tali atti, relativi a cessioni soggette a Iva, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato un credito d'imposta di ammontare pari all'Iva corrisposta in relazione all'acquisto. In tal caso, il credito d'imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto; può, altresì, essere utilizzato in compensazione nel modello F24. Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.</p> <p>Inoltre, viene prevista, per i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti del credito d'imposta di cui sopra, e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo, l'esenzione dall'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'art. 18 del D.P.R. 601/73.</p> <p>In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni citate o di decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative disposizioni previste dall'art. 1, nota II bis della tariffa, parte I allegata al Dpr 131/1986.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>TITOLO VII – CULTURA</b>
-----------------------------

<b>Art. 67 c. 10</b>	<p><b>Credito d'imposta investimenti pubblicitari</b></p> <p>Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, di cui all'articolo 57 -bis, comma 1-quater del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, è concesso per gli anni 2021 e 2022 nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Il beneficio, concesso nel rispetto del regolamento comunitario "de minimis", è riconosciuto entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di cui 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche.</p>
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Per l'anno 2021, la comunicazione telematica di accesso al credito va presentata dall'1.09.2021 al 30.09.2021. Le comunicazioni telematiche trasmesse fino al 31.03.2021 restano valide.
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>TITOLO VIII – AGRICOLTURA E TRASPORTI</b>
----------------------------------------------

<b>Art. 70</b>	<p><b><i>Esonero contributivo per febbraio per le filiere agricole agrituristiche e vitivinicole</i></b></p> <p>Riprendendo quanto previsto dal recente D.L. “Sostegni”, l’art. 70 del DL “Sostegni-Bis” introduce un esonero contributivo per il mese di febbraio 2021, ma con alcune differenze relative all’ambito soggettivo.</p> <p>Nello specifico, allo scopo di assicurare la tutela produttiva e occupazionale, la norma in esame prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi INAIL) per il mese di febbraio 2021 in favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, incluse le aziende produttrici di vino e birra, così come individuate dai codici ATECO di cui alla Tabella E allegata al D.L. “Sostegni-Bis”.</p> <p>Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero trova applicazione sulla quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021 ed in favore degli imprenditori agricoli professionali, dei coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021.</p> <p>Inoltre, l’esonero viene riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta e al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.</p> <p>È quindi evidente come il recente D.L. “Sostegni-Bis”, in favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, abbia una applicazione più ristretta rispetto al D.L. “Sostegni”, che riguarda, invece, le filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.</p>
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

**Studio Berta Nembrini Colombini & Associati**